Titolo

GIUDIZIO E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROB CONTENUTO – E' NORMA GIURIDICA IMMEDIATAMENTE PRECETTIVA

Descrizione

La norma dell'art. 4, 1° co., C.G.S., pur prevedendo una clausola generale, ha una propria autonomia ed attiene alla valutazione della condotta sulla base dei principi di lealtà, probità e correttezza, che non hanno una mera rilevanza etica, ma sono vere e proprie norme giuridiche immediatamente precettive (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione Consultiva, parere 4 luglio 2016 n. 7). L'art. 4, 1° co., C.G.S., nella parte in cui prevede i citati doveri, pone, secondo la costante giurisprudenza, non soltanto una clausola generale da concretizzare (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione Consultiva, parere 4 luglio 2016 n. 7), ma una norma immediatamente precettiva, con un contenuto ben determinato che riflette i valori fondamentali dell'ordinamento sportivo (cfr. CFA, SS.UU., n. 64/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 48/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 93/2021-2022; CFA, Sez. IV, n. 70/2019-2020). L'art. 4, 1° co., infatti, esprime la necessità di osservare i principi cardine dell'ordinamento sportivo a partire dal principio di lealtà sportiva fino alle sue articolazioni possibili - ben espressi e sintetizzati dalla triade "lealtà, probità e correttezza" - «in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva». Il ruolo così attribuito all'art. 4, 1° co., C.G.S. consente di affermare che non tutto ciò che è permesso o legittimo rappresenta anche un comportamento corretto alla luce di principi indicati (cfr Collegio di garanzia dello sport, Sez. II, n. 8/2015)

Stagione Sportiva

2022-2023

Numero

n. 122/CFA/2022-2023/D

Presidente

Torsello

Relatore

Marzocco

Riferimenti normativi

art. 4, comma 1, CGS;

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0122 CFA del 19 giugno 2023 (Procura Federale Interregionale/sig. Renato Pontillo e altri)